

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

21.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		GENOVA: Istituzione ed ordinamento dei Corpi di polizia urbana (846)	3
FRANCHI FRANCO ed altri: Attribuzioni ai dipendenti dei Corpi di polizia municipale della indennità speciale di pubblica sicurezza di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 (304);		PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3, 4, 6, 10, 12, 13, 14 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
FELISETTI: Istituzione del Corpo della polizia municipale (336);		ANIASI ALDO	11, 26
CERQUETTI ed altri: Norme sull'amministrazione della polizia locale (356);		BALESTRACCI NELLO, <i>Relatore</i>	4, 7, 9, 11, 13 14, 15, 17, 18, 20
BALESTRACCI ed altri: Istituzione ed ordinamento dei Corpi di polizia municipale (475);		CIAFFI ADRIANO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	4, 6, 7, 8, 11, 12 14, 16, 21, 22, 23, 26
ANIASI ed altri: Nuovo assetto della polizia locale (576);		FRANCHI FRANCO	15, 16, 19, 20, 22, 23
		GUALANDI ENRICO	4, 6, 8, 9, 11 13, 14, 17, 18, 20, 25
		LO BELLO CONCETTO	17, 23
		MEMMI LUIGI	10
		ZOLLA MICHELE	6, 8, 9, 11, 15, 18

	PAG.		PAG.
Votazione segreta:		ARBASINO NINO ALBERTO	32
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	26	FILIPPINI GIOVANNA	32, 33
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		LAGORIO LELIO, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	27, 28, 29, 31, 32, 33, 34
Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2222)	27	PILLITTERI GIANPAOLO, <i>Relatore</i>	27, 28, 29 31, 32, 33, 34
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	27, 29, 30, 31, 33, 34	SCARAMUCCI GUAITINI ALBA	28, 31, 32
		ZOLLA MICHELE	28, 31, 32, 33, 34

La seduta comincia alle 10,25.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Franchi Franco ed altri: Attribuzioni ai dipendenti dei Corpi di polizia municipale dell'indennità speciale di pubblica sicurezza di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 (304); Felisetti: Istituzione del Corpo della polizia municipale (336); Cerquetti ed altri: Norme sull'amministrazione della polizia locale (356); Balestracci ed altri: Istituzione ed ordinamento dei Corpi di polizia municipale (475); Aniasi ed altri: Nuovo assetto della polizia locale (576); Genova: Istituzione ed ordinamento dei Corpi di polizia urbana (846).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge abbinata di iniziativa dei deputati Franchi Franco ed altri: « Attribuzioni ai dipendenti dei Corpi di polizia municipale della indennità speciale di pubblica sicurezza di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 »; Felisetti: « Istituzione del Corpo della polizia municipale »; Cerquetti ed altri: « Norme sull'amministrazione della polizia locale »; Balestracci ed altri: « Istituzione ed ordinamento dei Corpi di polizia municipale »; Aniasi ed altri: « Nuovo assetto della polizia locale » e Genova: « Istituzione ed ordinamento dei Corpi di polizia urbana ».

Come i colleghi ricorderanno, il relatore, onorevole Balestracci, ha già svolto la relazione.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ricordo che, a seguito dei pareri espressi dalle Commissioni competenti, sono stati presentati degli emendamenti al testo redatto dal Comitato ristretto.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

I comuni svolgono le funzioni di polizia locale urbana e rurale avvalendosi di un servizio di polizia municipale appositamente organizzato.

I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Ai servizi di polizia municipale sovrintende il sindaco o un assessore da lui delegato.

Nell'esercizio di tale funzione il sindaco, o il suo delegato, impartisce le direttive, vigila sullo svolgimento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Gli onorevoli Gualandi, Petrocelli e Cerquetti hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

Aggiungere, all'articolo 2, il seguente comma:

« Anche nel caso di espletamento delle particolari funzioni attribuite alla polizia municipale ai sensi dell'articolo 5, essa ri-

sponde solo nei confronti del sindaco nella sua qualità di ufficiale di Governo ».

ENRICO GUALANDI. Ho avuto notizia che il Governo presenterà degli emendamenti agli articoli 3 e 5, con i quali si specifica espressamente il rapporto che verrebbe ad intercorrere tra la polizia municipale ed il sindaco. Per questa ragione ritiro l'emendamento all'articolo 2, di cui sono il primo firmatario.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nel testo dell'articolo 2 che ho avuto modo di esaminare, venivano riportati anche dei titoli che nel caso dell'articolo 1 era: « Servizio di polizia municipale ». Noto invece che nella formulazione attuale degli articoli tali titoli non compaiono.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, i titoli saranno inseriti in sede di coordinamento formale, e comunque dopo l'autorizzazione della Commissione.

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo unificato del Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano nell'ambito delle proprie attribuzioni con le forze di polizia dello Stato ove ne venga fatta richiesta al sindaco da parte delle competenti autorità.

A tale articolo il Governo ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di com-

petenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano nell'ambito delle proprie attribuzioni con le forze di polizia dello Stato previa disposizione del sindaco quando ne venga fatta richiesta dalle competenti autorità.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'emendamento è nato dalla necessità di chiarire il fatto che alla richiesta fatta al sindaco deve seguire da parte di questi la messa a disposizione del personale.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

(È approvato).

Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:

1) che le attività vengono svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;

2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purché la disciplina rimanga quella della organizzazione di appartenenza;

3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o presso cui il personale sia stato comandato;

4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:

sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;

le operazioni esterne di polizia, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;

le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate e di esse va data previa comunicazione al prefetto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza esercita anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiali di polizia giudiziaria, riferita ai dirigenti e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;

b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

A tal fine è conferita dal prefetto al suddetto personale, previa comunicazione

del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta;

c) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto o misura di prevenzione;

d) non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venire meno di alcuno dei suddetti requisiti.

Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza il personale di cui sopra dipende funzionalmente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Gli addetti al servizio di polizia municipale cui è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui sono dotati, nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.

A tale articolo, gli onorevoli Gualandi, Petrocelli e Cerquetti hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, punto c) dopo le parole: « di pubblica sicurezza » inserire: « per singole e determinate operazioni ».

Al penultimo comma, dopo le parole: « senza licenza, le armi, di cui »... cancellare: « sono dotati » e inserire le parole: « possono essere dotati in relazione al tipo di servizio ».

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I componenti della polizia municipale possono portare l'arma fuori dell'ambito territoriale di competenza durante i trasferimenti fra l'abitazione ed il posto di lavoro ».

ENRICO GUALANDI. Se il penultimo comma dell'articolo 5 verrà modificato, come è negli intendimenti del Governo, nel senso che il personale in questione è messo a disposizione dal sindaco, ritengo di poter ritirare gli emendamenti che avevo presentato prima di conoscere la nuova stesura.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Riterrei preferibile modificare il secondo comma dell'articolo 5 nel senso di stabilire che il sindaco deve predisporre l'elenco degli addetti al servizio di polizia municipale; credo inoltre sia opportuno, in ottemperanza alle indicazioni della Commissione affari costituzionali, eliminare la buona condotta quale requisito essenziale per gli agenti di pubblica sicurezza.

Inoltre, per quanto riguarda il quarto e quinto comma dell'articolo 5, in qualità di rappresentante del Governo, propongo un emendamento che stabilisce che il sindaco mette a disposizione della competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Il quarto e il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza il personale di cui sopra è messo dal Sindaco a di-

sposizione della competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro, per l'addestramento al loro uso ».

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che mentre nel testo unificato al quarto comma dell'articolo 5 è detto che il personale in questione dipende funzionalmente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, viceversa l'emendamento del Governo fa riferimento al fatto che il personale nell'esercizio delle funzioni di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria o di agente di pubblica sicurezza è messo dal sindaco a disposizione della competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

A mio avviso, però, questo emendamento, se approvato in linea di principio, deve essere trasmesso alla I Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

MICHELE ZOLLA. Signor presidente, abbiamo testé votato l'articolo 2, nel quale è previsto che agli appartenenti ai corpi di polizia municipale, in particolari circostanze, venga conferita una determinata qualifica.

Con questo emendamento stabiliremmo nuovamente per un corpo di polizia municipale, il medesimo principio.

Mi domando, però, se bisogna salvaguardare la competenza del sindaco come massima autorità comunale dal quale dipende il corpo di polizia municipale, è

necessario altresì mantenere anche quello secondo cui chiunque venga investito della qualifica di agente di pubblica sicurezza o di agente di polizia giudiziaria non può rifiutarsi di svolgere una prestazione attinente alla sua funzione. Cosa accadrebbe infatti, nel caso di un'emergenza, se il sindaco o il suo delegato non fossero reperibili?

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor presidente, l'obiezione fatta dall'onorevole Zolla merita una considerazione. Si è molto discusso sul rapporto esistente tra il dipendente comunale-vigile urbano e il sindaco, e tra il dipendente comunale-agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria e le competenti autorità, nell'espletamento delle funzioni *extra* istituzionali che i corpi di polizia municipale dovrebbero svolgere ai sensi del provvedimento oggi al nostro esame.

La I Commissione affari costituzionali, nell'esprimere il proprio parere, faceva riferimento alla necessità di una maggiore precisione di detto rapporto, soprattutto in riferimento alla qualità di ufficiale di Governo ricoperta in alcune circostanze dal sindaco. Si era fatto cenno al concetto di dipendenza funzionale dalle autorità di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, che nulla toglieva a quello di dipendenza gerarchica che vede il sindaco responsabile dei corpi di polizia municipale.

A questo fine, il Comitato ristretto pose la necessità di inserire nella norma la richiesta, da parte delle autorità interessate al sindaco, dell'utilizzo del personale comunale da impiegare in determinate circostanze; a tale richiesta, però, deve seguire la messa a disposizione di detto personale da parte del sindaco.

Quest'ultimo atto del sindaco è stato previsto anche per il fatto che il personale da mettere a disposizione dell'autorità che ne fa richiesta, deve possedere determinati requisiti professionali; è necessario infatti che il vigile urbano posto, ad esempio, alle dipendenze dell'auto-

rità di pubblica sicurezza, possa svolgere senza rischio le mansioni che vengono a questi attribuite. Per tale motivo il sindaco deve filtrare la richiesta per garantire lo stesso vigile urbano, il quale può essere messo a disposizione dell'autorità richiedente solo in quanto possiede una determinata qualificazione.

Inoltre la I Commissione affari costituzionali sembra accettare l'inserimento, dopo le parole « su richiesta al sindaco » di quelle « messa a disposizione ».

Con tale specificazione non viene modificato il quadro generale della norma ed attraverso la messa a disposizione viene chiarita la questione della doppia dipendenza.

In conclusione i due obiettivi — la riconferma della richiesta al sindaco e il superamento della pregiudiziale posta dalla I Commissione affari costituzionali circa la dipendenza funzionale — sono entrambi raggiunti con l'atto successivo alla richiesta di messa a disposizione del personale in possesso dei requisiti previsti nel presente provvedimento.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Signor presidente, anch'io devo esprimere alcune perplessità rispetto al combinato disposto dei due emendamenti, uno dei quali è già stato introdotto. Poiché l'articolo 3 è essenzialmente articolo programmatico, che stabilisce la collaborazione degli addetti al servizio di polizia municipale, nell'ambito delle proprie competenze, con le forze di polizia, mi sembrerebbe veramente assurdo se il sindaco non avesse voce in capitolo. A mio avviso, la collaborazione deve essere richiesta da parte delle competenti autorità al sindaco.

Il punto sul quale ho le maggiori riserve è la sostituzione della dizione « dipende funzionalmente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza » con la dizione « è messo dal sindaco a disposizione »; si tratta di una discrezionalità che non può essere accettata. Come abbiamo sentito da parte dell'ANCI e da parte di alcuni rappresentanti sindacali, il problema principale è il rifiuto

della doppia dipendenza. È chiaro che la dipendenza gerarchica e burocratica appartiene al sindaco, ma è anche vero che nel momento in cui gli addetti al servizio di polizia municipale esplicano funzioni di pubblica sicurezza si crea un vincolo di dipendenza con l'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Da parte mia, sono per il mantenimento della dipendenza funzionale dei vigili urbani dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, accantonando la dizione « è messo a disposizione » che sembra attribuire discrezionalità al comune.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Aderisco alla proposta del relatore, nel senso di sostituire la dizione « è messo a disposizione » con la dizione « è a disposizione ».

ENRICO GUALANDI. Mi sembra che nelle indicazioni della Commissione affari costituzionali fosse ben chiaro che la polizia municipale, nell'espletamento delle particolari funzioni attribuitele dall'articolo 5, risponde solamente al sindaco; non si tratta soltanto di una dipendenza gerarchico-burocratica dal sindaco, come l'ha definita il relatore, ma di una dipendenza piena. Infatti, la collaborazione fra il comune e l'autorità di pubblica sicurezza e la polizia giudiziaria è una collaborazione alla pari, non si può certamente dire che il sindaco rinuncia a svolgere le sue funzioni di direzione della polizia municipale ed in questo senso l'interpretazione data dal relatore mi sembra veramente forzata.

Io rifiuto il concetto della doppia dipendenza funzionale, occorre chiarire il concetto che il sindaco mette a disposizione i vigili urbani, nell'ambito dell'area territoriale e delle competenze specifiche previste dal provvedimento al nostro esame, per collaborare con le autorità di pubblica sicurezza e con la polizia giudiziaria. Non vorrei che, surrettiziamente, si creasse una sorta di quarta polizia di Stato: se pensate di colmare una lacuna della polizia di Stato con i vigili urbani, commettete un grosso errore.

MICHELE ZOLLA. Signor presidente, non si può volere tutto e il contrario di tutto; abbiamo detto che gli appartenenti al corpo di polizia municipale hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza. Abbiamo stabilito inoltre — perdonatemi l'espressione — che il capo della polizia municipale è il sindaco.

Onorevole Gualandi, la Costituzione stabilisce che la polizia giudiziaria è a disposizione dell'autorità giudiziaria e per questo non possiamo modificare una norma costituzionale con una legge ordinaria, qual è il provvedimento oggi al nostro esame.

In passato avveniva che il sindaco, richiesto dall'autorità giudiziaria di procedere ad accertamenti specifici, a sua volta trasferiva ai vigili urbani l'incarico ricevuto. Ma bisogna tener presente che i vigili, in quelle occasioni, non rivestivano la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, e pertanto da questo punto di vista, problemi di conflitto non se ne determinavano.

Ma se con questo provvedimento conferiamo agli appartenenti ai corpi di polizia municipale la qualifica di agenti di polizia giudiziaria o quella di agenti di pubblica sicurezza, come pensiamo che di fronte ad un ordine legittimo impartito dalle autorità competenti, tali agenti si possano rifiutare di eseguirlo?

Questa, credo, sarà una questione che certamente potrà far nascere un conflitto tra le diverse autorità.

ENRICO GUALANDI. Nessun vigile urbano vuole svolgere funzioni di ordine pubblico.

MICHELE ZOLLA. Se non vuol andare a svolgere funzioni di ordine pubblico, con questo provvedimento il vigile urbano si trova nella condizione di non potersi rifiutare, in quanto in quel momento riveste la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Questo è il punto centrale della questione.

ENRICO GUALANDI. Onorevole Zolla, questo allora è un dibattito da riaprire!

MICHELE ZOLLA. Per il vigile urbano, ripeto, non vi è alcuna possibilità di scelta: se l'autorità di pubblica sicurezza impartisce un ordine legittimo, l'appartenente al corpo di polizia municipale, qualora non obbedisca, incorre in sanzioni di carattere penale.

ENRICO GUALANDI. In base a questa interpretazione potrebbe accadere che il questore o il magistrato comandino a tutti i vigili urbani di un determinato comune, indipendentemente dalle valutazioni dei servizi che il sindaco deve garantire alla propria cittadinanza, di svolgere un determinato compito quali agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

A questo punto si porrebbe un problema di competenze per la valutazione delle esigenze funzionali all'interno dei comuni che, con il provvedimento al nostro esame, spetterebbero al questore o al magistrato, i quali certamente non conoscono i problemi e le funzioni proprie di un comune.

MICHELE ZOLLA. Onorevole Gualandi, a parte la questione delle competenze, esiste a volte un'obiettiva necessità della comunità che può assumere una valenza superiore alle ordinarie mansioni del corpo di polizia municipale.

ENRICO GUALANDI. Ma non crede, onorevole Zolla, sia necessario richiedere al sindaco un parere al riguardo?

MICHELE ZOLLA. Nel momento in cui l'autorità giudiziaria ritiene di avere una esigenza di questo tipo, impartisce al personale appartenente ai corpi di polizia municipale un determinato ordine, e non esiste assolutamente la messa a disposizione da parte del sindaco, il parere del sindaco, infatti, a mio avviso risulterebbe pleonastico.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Desidero fare alcune precisazioni in quanto credo si stia rimettendo in discussione una

questione su cui già si era discusso in sede di Comitato ristretto, dove si era giunti alla formulazione del testo unificato dell'articolo 5.

Desidero l'attenzione dell'onorevole Gualandi in quanto egli ha molto collaborato alla redazione del testo.

Nell'articolo 3 testé approvato, si fa espressamente riferimento alla «previa disposizione del sindaco quando ne venga fatta richiesta dalle competenti autorità». Si tratta quindi di una disposizione molto precisa, ed il sindaco svolge una funzione di «filtro» ineliminabile, e su questo non vi possono essere dubbi. Tale convinzione mi viene confermata dal fatto che possono essere impiegati come agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza quegli appartenenti ai corpi di polizia municipale in possesso di particolari requisiti che, ovviamente, l'autorità richiedente non è tenuta a conoscere.

Vorrei far presente inoltre ai colleghi che esistono da tempo dei rapporti di collaborazione sistematica tra l'autorità giudiziaria e quella comunale, con la messa a disposizione da parte di quest'ultima di speciali nuclei di vigili urbani che svolgono vari tipi di funzioni amministrative che hanno dei risvolti simili a quelli propri degli agenti di polizia giudiziaria.

È stato avanzato dalla I Commissione affari costituzionali anche il problema della determinazione della dipendenza, ma non vi è dubbio che il vigile urbano rimane sempre dipendente dal sindaco o, vorrei dirle più precisamente, rimane sempre incardinato nella struttura burocratica.

ENRICO GUALANDI. Allora scriviamo queste cose nell'articolo 5.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Onorevole Gualandi, questo concetto è espresso chiaramente nell'articolo 3 testé approvato. Quando è nell'esercizio di queste funzioni, per quell'inchiesta e per quel periodo di tempo, è chiaro che il vigile è sottratto alla dipendenza funzionale dal sindaco, questo è nelle cose e già avviene nella pratica. Io penso, quindi, che si

possa anche accettare la formulazione proposta dal Governo, cioè che il personale in questione « è messo dal sindaco a disposizione delle competenti autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza », ma senza mai perdere di vista l'impianto della legge nel suo complesso e quindi senza dimenticare che si fa riferimento ad un momento ed a una funzione ben determinati.

L'articolo 5, alla lettera c), parla di « funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 » e non bisogna fare confusione: noi non vogliamo assolutamente che surrettiziamente si introduca il concetto per cui questa diventa la quarta polizia, sia ben chiaro. Parlare di « funzioni ausiliarie » può anche rappresentare un *deminutio* ma è proprio quello che si è voluto.

La polizia municipale messa a disposizione del sostituto procuratore è dipendente funzionalmente dall'autorità giudiziaria, questo mi pare ovvio; l'articolo 3 dice « previa disposizione del Sindaco » e « quando ne venga fatta richiesta » — richiesta che quindi può anche non venire — ma la direzione in cui ci si muove è quella di consentire una simile possibilità.

LUIGI MEMMI. Ritengo che questo sia un punto importantissimo, che dà un taglio preciso alla legge che stiamo discutendo e rimette in discussione un po' tutto l'ordinamento della polizia municipalizzata: bisogna quindi ribadire che il vigile urbano rimane il vigile urbano che svolge soprattutto compiti di polizia municipale, tutto il resto viene dopo, se e quando le circostanze lo permettano. Bisogna ribadire che il vigile urbano è sempre e comunque alle dipendenze del sindaco, perché è dipendente comunale, quindi il sindaco è a capo della polizia municipalizzata.

Le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza vengono dopo e devono costituire comunque l'eccezione. Possono verificarsi circostanze in cui la flagranza richieda un intervento immediato di polizia giudiziaria, di polizia stradale

o di polizia ausiliaria di pubblica sicurezza: ma per il resto ci deve essere una richiesta formale inoltrata al sindaco, il quale la esamina ed emana le dovute disposizioni in rapporto alle esigenze strutturali del servizio.

È ovvio che nel momento in cui la polizia municipalizzata è messa a disposizione dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, per quel periodo è funzionalmente dipendente in senso assoluto dal funzionario di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza: ma questo concetto deve essere ben chiarito, e la legge deve contenere disposizioni ben precise e non equivoche in proposito. Dobbiamo infatti evitare che in una situazione nella quale le carenze nei servizi della polizia giudiziaria, della polizia stradale e della pubblica sicurezza sono quelle che tutti ben conosciamo, altri organi possano essere surrettiziamente utilizzati in quei settori.

PRESIDENTE. Siamo di fronte ad un passaggio estremamente importante, in ordine al quale, nel caso venisse accolta una certa tesi, si potrebbe anche sollevare obiezione di non costituzionalità. Dal momento che non mi pare vi sia accordo tra i gruppi sul testo sottoposti dal Comitato ristretto, ed anzi emergono palesi diversità di vedute, credo sia opportuno sottoporre nuovamente la materia al Comitato ristretto, o comunque effettuare consultazioni informali tra i vari gruppi in modo da eliminare gli ostacoli che si oppongono all'ulteriore *iter* di questo provvedimento.

Essendo imminenti votazioni in Assemblea, sospendo la seduta fino alle 17.

La seduta, sospesa alle 11,15, è ripresa alle 17.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale

di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Sono state ripetutamente chieste delle spiegazioni, da parte delle opposizioni, sul significato dell'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 5, in relazione alle esigenze operative che si presentano quotidianamente. Come è noto, molti vigili urbani abitano in un comune diverso da quello nel quale prestano servizio: è perciò opportuno prevedere un regolamento che consenta che le armi in dotazione possano essere portate dal comune di residenza a quello in cui gli addetti al servizio di polizia municipale prestano servizio. Poiché le armi in dotazione sono di pertinenza al servizio, in quanto servono come difesa personale, mi pare pacifico che il regolamento possa disciplinarne la detenzione in un certo ambito territoriale.

ENRICO GUALANDI. Prendo atto della interpretazione fornita dal relatore, nel senso che i componenti della polizia municipale possono portare le armi in dotazione anche fuori dell'ambito territoriale di competenza. Annuncio perciò il ritiro degli emendamenti che avevo presentato.

ALDO ANIASI. Al di là dell'interpretazione del relatore, ce n'è una letterale che non può essere facilmente accettata. A mio avviso, sarebbe opportuna una dizione più chiara: si potrebbe, ad esempio, stabilire la provincia come ambito territoriale di appartenenza, evitando così equivoci a proposito delle frazioni dei comuni.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Penso che l'interpretazione del relatore sia da accettare; e nel momento in cui sarà agli atti essa rappresenterà anche un impegno per il Governo. Invece una espressa previsione in se-

de normativa potrebbe creare qualche problema perché tutti i dipendenti comunali hanno l'obbligo della residenza nel comune.

Desidero far rilevare come l'ipotesi posta dall'onorevole Aniasi sia già prevista dall'articolo 4, richiamato anche dall'ultimo comma dell'articolo 5, e quindi dal regolamento del servizio di polizia municipalizzata che — sulla base di quanto detta appunto l'articolo 4 — deve fissare i criteri in base ai quali possono essere consentite operazioni di polizia esterne al territorio di appartenenza, prevedendo tra l'altro che « le operazioni esterne di polizia di iniziativa dei singoli durante il servizio sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza ».

ALDO ANIASI. Prendendo la parola per dichiarazione di voto, mi dichiaro non soddisfatto per il chiarimento fornito dal rappresentante del Governo. I casi ai quali io faccio riferimento sono molto più numerosi di quelli richiamati dall'ultimo comma dell'articolo 4, e quindi ritengo si dovrebbe stabilire la possibilità del porto d'armi nell'ambito della regione o quanto meno della provincia, cosa forse più semplice per la presenza dell'autorità prefettizia.

Preannuncio la mia astensione dalla votazione di questo articolo.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio osservare all'onorevole Aniasi che i quattro alinea dell'articolo 4 prevedono già tutta la casistica del servizio fuori del territorio comunale. Quello che si vuole evitare è un indiscriminato esercizio della funzione fuori del territorio, che invece sembra proposto dall'onorevole Aniasi quando chiede che il singolo vigile urbano possa indiscriminatamente agire nell'ambito della provincia.

MICHELE ZOLLA. Non dobbiamo dimenticare, signor presidente, che la facoltà di portare qualunque tipo di armi è le-

gata alla qualifica, la quale può essere esercitata esclusivamente nell'ambito del territorio di appartenenza; cioè il vigile urbano ha qualifica di agente di polizia giudiziaria o di agente ufficiale di pubblica sicurezza nell'ambito del comune, e legata a tale qualifica vi è la facoltà di portare pressoché qualunque tipo di arma, come consentito a qualsiasi ufficiale o agente.

Certo non bisogna mai dimenticare, come ha ricordato anche l'onorevole Gualandi, che il capo della polizia municipale è il sindaco; ed è evidente che l'uscita dalla competenza territoriale nell'ambito della quale è riconosciuta la qualifica assume carattere di eccezionalità; infatti fuori dell'ambito territoriale comunale il vigile perde la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di agente ufficiale di pubblica sicurezza, ed è quindi necessaria una autorizzazione specifica per lo svolgimento di quelle funzioni. Se così non fosse dovremmo dire che la qualifica di cui ci stiamo occupando è estesa a tutto il territorio nazionale, ma a questo punto punto avremmo il quarto corpo di polizia.

PRESIDENTE. In seguito all'approvazione dell'emendamento del relatore, risulta preclusa la prima parte dell'emendamento del Governo. Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento del Governo, favorevole il relatore.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

La potestà delle Regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.

Le Regioni provvedono con legge regionale a:

1) stabilire le norme generali per la istituzione e l'organizzazione del servizio in rapporto alla classe alla quale sono assegnati i Comuni;

2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale;

3) promuovere tra i Comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;

4) determinare i criteri generali per lo svolgimento dei pubblici concorsi ivi compresi i requisiti psico-fisici per l'ammissione;

5) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei Comuni della Regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato;

6) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dall'ultimo comma del precedente articolo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: « determinare i criteri generali per lo svolgimento dei pubblici concorsi, ivi compresi i requisiti psico-fisici per l'ammissione ».

ADRIANO CIAFFI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Nel corso dei lavori dei Comitati pareri delle Commissioni bilancio e affari costituzionali, il Governo, tramite il rappresentante del Ministero del tesoro, ha espresso il dubbio che questa formulazione potesse permettere alle regioni di legiferare in materia di concorsi,

creando sul territorio nazionale una diversità di normativa, mentre nel caso di concorsi pubblici la normativa non può che essere unica.

Ritengo, quindi, opportuna l'eliminazione del punto 4 del secondo comma dell'articolo 6, proprio per evitare l'equivoco che verrebbe a determinarsi nella disciplina della materia concorsuale tra le competenze delle regioni e quello dello Stato.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

I Comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno cinque addetti, possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93.

Il regolamento di cui al comma precedente stabilisce:

1) l'istituzione di un ruolo speciale, fissando il relativo contingente, secondo criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del Comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale;

2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del Comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aeree metropolitane.

I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia municipale. L'ordinamento si articola di norma in:

- a) dirigenti (comandante e ufficiali);
- b) addetti al coordinamento e controllo (sottufficiali, capo settore, capo reparto);
- c) operatori (vigili).

L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo.

Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento di cui al primo comma del presente articolo, fissandone i contenuti essenziali.

Gli onorevoli Gualandi, Petrocelli e Cerquetti hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, al primo rigo, dopo le parole: « I comuni », inserire le parole: « singoli ed associati ».

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Signor presidente, non capisco la *ratio* di questo emendamento. Abbiamo definito un tipo di collaborazione che deve intervenire tra le diverse autorità; abbiamo previsto incentivi da parte delle regioni per la messa a disposizione di un insieme di mezzi e di organizzazione che è pur sempre un atto volontario, ma trattandosi di un regolamento non capisco il senso dell'aggiunta delle parole: « singoli ed associati ».

ENRICO GUALANDI. Il senso di questo emendamento è dato dal fatto che con il presente provvedimento affidiamo alle regioni anche il compito di sviluppare quelle forme associate. Ma cosa significa associazionismo?

Esiste in Italia un gran numero di piccoli comuni i quali non sono in grado di

svolgere singolarmente determinati servizi, e vengono create perciò delle strutture intercomunali, le quali attraverso un'attività qualificata, svolgono dei servizi anche per i comuni limitrofi.

Nel nostro caso vi potrebbe essere una struttura di polizia municipale di natura intercomunale per lo svolgimento di determinati servizi, e tale struttura avrebbe senz'altro bisogno di un ordinamento con dei dirigenti, degli addetti e degli operatori (vigili) che ne garantiscano il funzionamento.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Onorevole Gualandi, se ella ha la cortesia di leggere attentamente l'ultimo comma dell'articolo 7, potrà notare che vi è una norma specifica nel caso di costituzione di associazione tra comuni.

ENRICO GUALANDI. Non capisco per quale motivo tale concetto non possa essere affermato anche nel terzo comma.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nel caso del regolamento di cui al terzo comma, i comuni sono considerati in senso più generale rispetto alla specificazione contenuta nell'ultimo comma del medesimo articolo 7.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Concordo con l'opinione del rappresentante del Governo, in quanto si tratterebbe di una ripetizione ridondante.

PRESIDENTE. Per venire incontro alle esigenze poste dagli onorevoli Gualandi, Petrocelli e Cerquetti, presento il seguente emendamento:

Sopprimere, nell'ultimo comma, dell'articolo 6, le parole: « primo comma del ».

ENRICO GUALANDI. Ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento da me presentato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla presente legge sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.

(*È approvato*).

ART. 9.

Al Corpo di polizia municipale è preposto il comandante.

Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.

Agli addetti alla polizia municipale in attività di servizio compete, in aggiunta allo stipendio in godimento, una indennità d'istituto stabilita, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure dell'articolo 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, entro i limiti minimo del quaranta per cento e massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui al terzo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

L'indennità non è dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio delle funzioni proprie previste dalla presente legge.

L'indennità è pensionabile ed è assoggettata, ad ogni effetto, alla medesima disciplina dello stipendio; essa non è cumulabile con qualsiasi altra indennità di servizio prevista per la generalità dei dipendenti degli enti locali.

Il relatore, onorevole Balestracci, ha presentato il seguente emendamento integralmente sostitutivo.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.

Le indennità attualmente previste dall'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.

FRANCO FRANCHI. Chiedo un chiarimento sul limite massimo dell'80 per cento dell'indennità; a mio avviso, a parità di funzioni, deve essere corrisposta identica indennità.

MICHELE ZOLLA. In risposta al collega Franchi, voglio chiarire la ragione di questa limitazione. Nel provvedimento al nostro esame è detto che la polizia municipale può svolgere funzioni ausiliarie di polizia e non funzioni di polizia in senso lato, tant'è che è stata stabilita una limitazione territoriale e una autorizzazione

da parte del sindaco. È evidente che per questa ragione, collega Franchi, l'analogia è soltanto parziale fra la polizia municipale e le forze di polizia elencate nell'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

È quindi parso opportuno non estendere in misura totale questa indennità, in presenza di compiti e funzioni diverse.

FRANCO FRANCHI. Replicando all'onorevole Zolla, voglio sottolineare che quell'articolo 5 del provvedimento al nostro esame prevede che, nell'esercizio di particolari funzioni, gli addetti al servizio di polizia municipale dipendano funzionalmente dall'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza. Stabilito questo principio, a quale criterio vi ispirate nella riduzione dell'indennità?

MICHELE ZOLLA. Collega Franchi, solo dalla lettura dell'intero provvedimento si potrà rendere conto delle differenze.

FRANCO FRANCHI. Non si possono stabilire limitazioni a parità di funzioni, altrimenti la norma diventa anticostituzionale. Ripeto, poiché è stata stabilita una dipendenza diversa rispetto a quella del sindaco, che anche l'indennità non può essere limitata.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Occorre una valutazione ben ponderata sul problema, anche alla luce delle indicazioni della Corte costituzionale. Quest'ultima, collega Franchi, nell'esaminare il problema dell'indennità per le funzioni di pubblica sicurezza svolte dai vigili urbani ha parlato espressamente di una funzione limitata e temporanea: in questo caso il legislatore deve prevedere una indennità *ad hoc*, perché non è immaginabile che si equiparino le funzioni di pubblica sicurezza dei vigili urbani a quelle tradizionali svolte dalla polizia di Stato, dai carabinieri, dalla guardia di finanza e dal corpo forestale dello Stato, cioè i corpi di polizia previsti dall'articolo 16 della legge n. 121.

Poiché nel provvedimento in esame si parla di funzioni ausiliarie, concorrenti e occasionali, è chiaro che l'indennità non

può essere identica a quella degli altri corpi di polizia. Si potrà obiettare che si tratta di una misura più o meno congrua, ma rispetto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal collega Franchi, la limitazione da noi prevista appare assolutamente corretta.

FRANCO FRANCHI. Condivido il contenuto dell'articolo 5, ma poiché a mio avviso le funzioni attribuite alla polizia municipale sono le stesse della polizia di Stato, ribadisco che occorre conferire pari indennità. Quindi ritengo assurda la limitazione a meno che non si cambi l'articolo 5, ma l'articolo 5, che voi avete stabilito e che a me va bene così com'è, porta diritto all'indennità al cento per cento per chi svolga quella funzione.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla V Commissione bilancio:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che il secondo comma dell'articolo 10 sia così riformulato:

« In sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, entro il limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui al terzo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, agli addetti alla polizia municipale in attività di servizio può essere concessa per l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5 della presente legge, in aggiunta allo stipendio in godimento, una indennità di istituto stabilita », e che al quarto comma le parole « con qualsiasi altra indennità di servizio prevista per la generalità dei dipendenti degli enti locali » siano sostituite con le seguenti: « con l'indennità prevista dall'articolo 26 quarto comma lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 ».

All'ulteriore condizione che sia ripristinato il testo originario dell'articolo 13.

Ci troviamo perciò di fronte ad una difficoltà, perché l'emendamento proposto dal relatore onorevole Balestracci non si

conforma alla prescrizione adottata dalla V Commissione bilancio in data odierna e di cui ho appena data lettura. In base all'articolo 94, n. 3, del regolamento, qualora una Commissione in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della V Commissione e questa lo confermi, l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea. Certo, non è nostra intenzione rimettere il provvedimento all'Assemblea, e vogliamo continuare ad esaminarlo in sede legislativa, ma resta il fatto che non possiamo contravvenire al parere della Commissione bilancio, e quindi siamo in presenza di una questione abbastanza delicata.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor presidente, colleghi, siamo di fronte ad un passaggio delicato, e chiederei un attimo di attenzione: prima dobbiamo chiarire il merito della questione, poi vedremo la conformità formale.

Il problema di merito sottoposto alla V Commissione era questo: l'articolo prevedeva l'istituzione di una indennità di istituto aggiuntiva a quella già percepita dai vigili e da modulare entro l'80 per cento. La V Commissione ha ritenuto che l'istituzione di una indennità aggiuntiva avrebbe comportato un onere, e quindi ha prescritto una modifica dell'articolo che originariamente affermava l'istituzione dell'indennità, limitandosi a dire che tale indennità « può essere istituita » in sede di accordo nazionale a seconda che vi siano o meno le risorse disponibili. Il relatore, concorde il Governo, ritiene di aver ottemperato alla condizione posta dalla Commissione bilancio abolendo la causa della perplessità avanzata da quest'ultima, formulando un testo in base al quale non è più istituita una indennità aggiuntiva, ma si dice che l'indennità già esistente può — non deve — essere aumentata in relazione alle risorse disponibili; quindi si riproduce sostanzialmente il concetto espresso per ben due volte dalla Commissione bilancio nel senso di rimettere alla sede contrattuale collettiva l'aumento o il non aumento.

Posto questo ossequio sostanziale, rimane una obiezione di natura formale: la condizione posta dalla V Commissione ripropone il vecchio emendamento della II Commissione inserendo quel « può ».

Ritengo pertanto che, sia nella sostanza sia nella forma letterale, sia rispettato il parere espresso dalla V Commissione in quanto si abolisce addirittura l'indennità aggiuntiva e si lascia che quella già esistente possa essere aumentata o meno a seconda delle risorse. Il problema quindi si pone esclusivamente in termini formali ed io non credo che una volta che la Commissione bilancio abbia suggerito un testo, questo non possa essere modificato neanche nelle virgole! Spetta comunque al presidente la decisione finale.

PRESIDENTE. Di fronte ad una precisa formulazione pervenuta dalla Commissione bilancio, io non credo di poter mettere in votazione l'emendamento del relatore e ritengo opportuno trasmetterlo a quella Commissione. Se infatti i colleghi veramente ritengono che i due testi siano uguali, allora non vedo perché non accogliere quello della Commissione bilancio; viceversa se i testi sono diversi ciò significa che il parere è stato disatteso.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Devo dire con molta amarezza che a seconda delle decisioni che questa Commissione prenderà questa sera rispetto al testo del provvedimento al nostro esame, sarà o meno mantenuta da parte mia la disponibilità a svolgere le funzioni di relatore.

Non accetto che la dignità della Commissione venga posta in ombra da un'altra Commissione di merito la quale, nello esprimere il proprio parere, detta la formulazione letterale dell'articolo al nostro esame, stesura che è invece di piena competenza della nostra Commissione.

Questa mia dichiarazione è rivolta a lei, signor Presidente, anche perché ne informi gli Uffici.

PRESIDENTE. Si tratta di una questione di disponibilità finanziaria.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Signor Presidente, rispetto al testo proposto nel parere, la nostra Commissione si è sostanzialmente adeguata. L'emendamento da me presentato non introduce alcuna nuova indennità, ma afferma che le indennità attualmente esistenti, istituite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 347, possono essere elevate all'80 per cento, non si afferma che debbano essere elevate all'80 per cento.

Se questa non è la sostanza di quanto ci ha imposto il parere della V Commissione bilancio, cosa può significare d'altro? Certo la V Commissione bilancio non può imporre alla II Commissione interni la trascrizione materiale dell'emendamento.

Ripeto che l'indennità percepita non « deve » essere elevata, ma « può » essere elevata all'80 per cento.

CONCETTO LO BELLO. Nel mese di novembre mi sono trovato in Commissione difesa in un'analogha situazione: in sede di esame della proposta di legge n. 359, che trattava dei problemi dell'avanzamento degli ufficiali delle forze armate, fu presentato un emendamento che nella sostanza, sia pur in forma diversa, recepiva la condizione contenuta nel parere della Commissione consultiva. Tale emendamento non solo fu ritenuto compatibile, ma fu anche approvato. Quindi la discordanza formale fu allora superata nella considerazione che in sostanza il contenuto di quell'emendamento era analogo a quello del parere.

ENRICO GUALANDI. Dalla lettura testuale del parere della V Commissione bilancio, si evince che la condizione verrebbe ottemperata con la riformulazione del secondo comma dell'articolo 10 secondo determinati criteri. Si parla di riformulazione e non di trascrizione letterale del parere della V Commissione bilancio.

Sul piano finanziario la questione è rimessa ad un accordo nazionale e trova la copertura nell'ambito dei bilanci comunali.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Esiste poi la norma transitoria contenuta nello emendamento da me presentato dopo lo articolo 12 (articolo 12-ter), secondo il quale l'indennità prevista sarà corrisposta a decorrere dalla applicazione del prossimo accordo nazionale.

ENRICO GUALANDI. Sono d'accordo con il relatore, esiste anche quella norma transitoria.

I vigili urbani, inoltre, esercitano solo parzialmente e temporaneamente — a seconda della « messa a disposizione » del sindaco — le funzioni di agenti di pubblica sicurezza e di agenti di polizia giudiziaria, e solo in questi casi hanno parzialmente diritto a questa indennità per la quale stabiliamo il limite massimo nell'80 per cento. Con il presente provvedimento, però, noi affidiamo alla contrattazione nazionale la determinazione di questa indennità, che potrà oscillare dall'1 all'80 per cento.

Per accogliere le preoccupazioni espresse dalla Commissione bilancio, abbiamo riformulato l'articolo 10 sulla base del principio che sia proprio la contrattazione nazionale a determinare l'entità di questa indennità.

Chi sostiene che sia necessario rinviare questo emendamento alla V Commissione bilancio ci deve spiegare qual è la differenza sostanziale tra il testo proposto dal relatore e quello contenuto nel parere.

MICHELE ZOLLA. Non c'è dubbio che il testo proposto dal relatore non è letteralmente identico a quello pervenuto, come parere, dalla V Commissione bilancio, ma ritengo che nella sostanza siano identici.

Signor presidente, se ella ritiene invece che l'emendamento del relatore non sia conforme al parere della Commissione bilancio, dovrebbe spiegare ai membri

della nostra Commissione qual è la differenza sostanziale.

Se esiste soltanto un problema di « non aderenza » del testo dell'emendamento alla formulazione letterale del parere, allora si tratta di stabilire se il Comitato pareri di una qualsiasi Commissione parlamentare in sede consultiva possa imporre la formulazione letterale di una norma alla Commissione di merito, in sede legislativa. Onestamente credo che nel regolamento della Camera non vi sia alcuna norma in tal senso. Vi sarà senza dubbio la regolamentazione dei vari tipi di pareri, tra cui quello con condizioni, condizioni alle quali la Commissione di merito deve attenersi.

PRESIDENTE. Mi trovo veramente in difficoltà, poiché l'articolo 73, terzo comma, del regolamento dice che il relatore conclude proponendo di esprimere parere favorevole, o contrario, o favorevole con osservazioni, o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate...

MICHELE ZOLLA. Specificamente formulate vuol dire formulate in modo da essere comprensibili.

PRESIDENTE. Poiché non voglio dare l'impressione di voler ostacolare la discussione del provvedimento in esame, ritengo quindi che, anche se la forma è diversa, la sostanza è eguale. Pertanto ritengo di poter mettere in votazione il testo proposto dal relatore onorevole Balestracci, intendendosi che esso vada interpretato secondo la formulazione proposta dalla Commissione bilancio.

Gli onorevoli Franco Franchi, Servello e Tatarella hanno presentato all'articolo 10 il seguente subemendamento:

Sostituire le parole: « dell'ottanta » con le parole: « del cento ».

Onorevole Franchi, le faccio presente che con questo subemendamento si apporta una variazione alle spese, e pertan-

to è necessario il parere della Commissione bilancio; ciò comporterebbe un ritardo nell'approvazione del provvedimento, pertanto la prego di ritirarlo.

FRANCO FRANCHI. Poiché sono convinto che, a parità di funzioni una retribuzione diversa sarebbe anticostituzionale, mi permetto di chiedere che il mio subemendamento venga messo ai voti.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione del subemendamento dell'onorevole Franchi comporta un pronunciamento su di esso della Commissione bilancio, ne pongo in votazione il principio base.

(È respinto).

FRANCO FRANCHI. Annuncio l'astensione del gruppo del MSI-destra nazionale dalla votazione dell'articolo 10 e relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Per maggiore chiarezza porrò in votazione l'articolo 10 per parti separate, nel senso di votare in primo luogo il primo comma, che è rimasto invariato, e poi l'altro comma proposto dal relatore, sostitutivo dei commi terzo e quarto del testo originario.

Pongo in votazione il primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo del secondo e terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

La pensione spettante, in base alle vigenti disposizioni, alle vedove ed agli orfani dei dirigenti e degli addetti al coordinamento ed al controllo, vittime del do-

vere in attività di servizio, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e della indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per le vedove e gli orfani del personale operativo (vigili) appartenente al servizio di polizia municipale, vittime del dovere in attività di servizio, la pensione privilegiata ordinaria spettante secondo le disposizioni vigenti è liquidata sulla base dello stipendio iniziale dell'addetto al coordinamento ed al controllo, aumentata del trenta per cento del suo ammontare.

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, è liquidata ai genitori e collaterali del personale indicato nei precedenti commi, applicando le percentuali previste dalle norme vigenti sul trattamento economico complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.

La disposizione di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1980, n. 466, si intende applicabile a favore degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

I primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« La pensione spettante, in base alle vigenti disposizioni al coniuge superstite ed agli orfani dei dirigenti e degli addetti al coordinamento ed al controllo, vittime del dovere in attività di servizio, è stabi-

lita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e della indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per il coniuge superstite e gli orfani del personale operativo (vigili) appartenente al servizio di polizia municipale, vittime del dovere in attività di servizio, la pensione privilegiata ordinaria spettante secondo le disposizioni vigenti è liquidata sulla base dello stipendio iniziale dell'addeito al coordinamento ed al controllo, aumentata del trenta per cento del suo ammontare.

La pensione spettante, in mancanza del coniuge superstite o degli orfani, è liquidata ai genitori e collaterali del personale indicato nei precedenti commi applicando le percentuali previste dalle norme vigenti sul trattamento economico complessivo di cui ai commi stessi ».

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Si tratta di correzioni formali apportate in considerazione del fatto che i vigili urbani possono anche essere donne, e quindi è opportuno parlare di coniuge superstite invece che semplicemente di vedove.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

I regolamenti comunali previsti dalla presente legge debbono essere comunicati

al Ministero dell'interno per il tramite del commissario del Governo.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Balestracci, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 12-bis.

(Applicazione ad altri enti locali).

Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 12, 14 e 15 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.

È altresì applicabile il disposto del secondo comma dell'articolo 10 della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente articolo 5 effettivamente svolte.

FRANCO FRANCHI. Se non ho capito male, si parla di enti locali diversi dai comuni e quindi, in primo luogo, io chiedo che si precisi a quali enti si intende fare riferimento, perché non vorrei che si moltiplicassero troppo le polizie locali. In secondo luogo faccio rilevare ai colleghi che in questo modo si creano altre polizie locali ed altre indennità, quindi, tra l'altro, non vedo come questo articolo aggiuntivo non possa non essere inviato alla V Commissione per l'espressione del parere. Personalmente io mi dichiaro contrario a questo articolo 12-bis.

PRESIDENTE. Poiché non si tratta soltanto di modifiche formali, io ritengo che su questo articolo aggiuntivo debbano esprimere il loro parere sia la I Commissione affari costituzionali sia la V Commissione bilancio.

ENRICO GUALANDI. Nel corso della discussione che si è svolta nel Comitato ristretto e in Commissione, il nostro gruppo avanzò delle riserve circa l'esigenza di

tenere conto dei dipendenti di enti locali che svolgevano mansioni similari a quelle svolte dalla polizia municipale; faccio riferimento alle amministrazioni provinciali e comunali, che sono tenute ad erogare servizi sostanzialmente identici.

Allora si accantonò la questione, ma con mia grande soddisfazione il Governo presenta un emendamento che tiene conto delle sollecitazioni, non solo del nostro gruppo, giunte dai Corpi di polizia municipale o da enti locali che in occasione di numerosi convegni hanno illustrato i loro problemi che oggi siamo qui a discutere.

Desidero inoltre ricordare che anche le organizzazioni UPI e UNCEM nel corso delle audizioni svolte dalla nostra Commissione illustrarono i diversi aspetti della questione.

Per quanto riguarda la questione del parere della V Commissione bilancio, ritengo che l'emendamento presentato chiarisca bene che la contrattazione dei dipendenti degli enti locali disciplinerà la materia. Questo personale, infatti, è inquadrato al quinto livello retributivo al pari dei vigili urbani.

Credo sia prudente affermare che l'indennità « può essere » elevata all'80 per cento, e in questo non vedo nulla di straordinario.

PRESIDENTE. Si fa esplicito riferimento agli enti locali diversi dai comuni... Devo tenere conto di determinate norme del regolamento.

ADRIANO CIAFFI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Siamo di fronte all'ultimo nodo di questo provvedimento; perché sia completato il giudizio che andiamo ad esprimere, mancano alcuni dati.

Ci siamo trovati di fronte alla necessità di ottemperare non ad una osservazione, ma ad una condizione posta dalla I Commissione affari costituzionali, condizione che è stata espressa prima dell'invio da parte della V Commissione bilancio del proprio parere. Tale Commissione, infatti, ha analizzato il testo del provvedimento oggi al nostro esame, esprimendo

un parere diremmo, in seconda lettura. Dopo tale parere, la I Commissione affari costituzionali ha formulato « l'ultima edizione » del proprio parere nel quale si sostiene che la normativa contenuta nel testo unificato redatto dal Comitato ristretto della nostra Commissione, e in particolare la disposizione contenuta nell'articolo 10, venga estesa, in quanto compatibile, a tutto il personale che svolge le funzioni di cui all'articolo 5. Si fa infatti riferimento anche ad altre categorie di dipendenti comunali quali ad esempio gli addetti alla vigilanza venatoria.

Una seconda questione è quella dell'eventuale nuovo onere derivante dall'istituzione dell'eventuale indennità che il contratto collettivo potrà prevedere, e sottolineo « potrà », per tutto il personale di vigilanza non solo comunale, ma di tutti gli enti locali. Quel parere infatti tiene conto del fatto che l'indennità deve essere « estesa — in quanto compatibile — al personale previsto dall'articolo 26, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 25 giugno 1983 ». Tale norma fa riferimento al contratto dei dipendenti locali in genere e non soltanto a quello dei dipendenti comunali.

Per quanto riguarda l'obiezione mossa dall'onorevole Franchi, posso dire che gli enti locali diversi dai comuni sono quelli titolari di funzioni di polizia locale così come prevede il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, il quale stabilisce quali siano gli enti locali titolari di un servizio di polizia locale. Tale norma, ripeto, individua gli enti locali che qui interessano solo in quelli che svolgono effettivamente un servizio di polizia locale, quali la provincia o la comunità montana nel caso che questa eserciti funzioni di polizia locale tramite un servizio per conto comuni associati. Quindi l'individuazione degli enti titolari avviene solo tramite la legge ordinaria dello Stato e non dovrebbero sorgere problemi in questo senso.

PRESIDENTE. Desideravo far osservare che di fronte ad un testo unificato che lasciava prevedere una rapidissima discus-

sione, non è opportuna la presentazione all'ultimo momento di emendamenti. Vi era tutto il tempo di formulare un testo sul quale vi fosse l'accordo delle parti politiche.

Il parere espresso il 25 luglio 1984 dalla I Commissione affari costituzionali era del seguente tenore: « la normativa recata dal testo unificato, ed in particolare la disposizione contenuta nell'articolo 10, venga estesa — in quanto compatibile — al personale previsto dall'articolo 26, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 25 giugno 1983, con specifico riguardo per il personale di vigilanza venatoria dipendente dalle amministrazioni provinciali, poiché tale personale, oltre a fare uso professionale delle armi, è altresì tenuto a possedere i requisiti di cui all'articolo 5 del testo unificato ».

Dal confronto dell'emendamento del relatore con il parere della I Commissione affari costituzionali, e dopo le precisazioni fatte dal rappresentante del Governo, credo che l'articolo 12-bis possa essere senz'altro posto in votazione.

FRANCO FRANCHI. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale dichiaro che restano molte perplessità in merito all'articolo 12-bis, in quanto fra gli enti minori si aprirà certamente una gara per ottenere la titolarità delle funzioni. Annuncio pertanto l'astensione del mio gruppo su questo articolo.

PRESIDENTE. In risposta all'obiezione del collega Franchi, prego il relatore ed il rappresentante del Governo di precisare a quali enti si riferisce l'articolo in esame.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta delle province, dei consorzi tra comuni e delle comunità montane.

PRESIDENTE. Prendo atto della precisazione del rappresentante del Governo.

Pongo in votazione l'articolo 12-bis.
(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 12-ter:

ART. 12-ter.

(Norma transitoria).

« L'indennità prevista dall'articolo 10 della presente legge sarà corrisposta a decorrere dall'applicazione del prossimo accordo nazionale per il personale dipendente degli enti locali.

FRANCO FRANCHI. A mio avviso, anche questa norma è insidiosa e generica, poiché non viene stabilita la data esatta dell'accordo nazionale per il personale dipendente degli enti locali. Annuncio pertanto il voto contrario del gruppo del MSI-destra nazionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo 12-ter, favorevole il Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Copertura dell'onere finanziario).

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

L'onere relativo all'indennità d'istituto di cui all'articolo 10 della presente legge sarà determinato in sede di contrattazione collettiva ai sensi della legge 19 marzo 1983, n. 93.

Il relatore onorevole Balestracci ha presentato il seguente emendamento completamente sostitutivo:

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

(Copertura dell'onere finanziario).

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, provvedono

gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo, mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo sostitutivo presentato dal relatore e accettato dal Governo.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento al titolo del provvedimento al nostro esame:

Sostituire il titolo del testo unificato col seguente:

« Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale ».

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario per l'interno*. A nome del Governo, mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento al titolo presentato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FRANCO FRANCHI. Noi ci asterremo dal voto. Abbiamo atteso questo provvedimento, che non aspettavamo così vasto perché avevamo incentrato tutta la nostra attenzione sull'indennità, ma ora ci sembra inopportuna la potestà affidata alle regioni, anche perché lo Stato, che ora vuole fare tutto, si è sempre ben guardato dal mettere le mani sulla polizia locale. Ci sembra che ci sia stata una ingerenza non opportuna nell'ambito della autonomia locale; ci sembra incostituzionale il secondo comma dell'articolo 10 che a parità di funzioni stabilisce disparità di trattamento; ci sembra iniquo l'articolo 12-bis che aprirà la strada alla gara di accaparramento delle funzioni; ci sembra ingiusto procrastinare ancora la corresponsione delle indennità attraverso l'articolo 13. Lasciatemi dire che sarà vana tutta la fatica della Commissione visto che si riconosce

un diritto nell'ambito delle disponibilità del comune e della regione.

Sarebbe stato giusto e logico un voto contrario del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, ma avevamo già preannunciato la nostra astensione e quindi ci asterremo. Dico ancora che non ho capito il perché di tanti congegni inseriti in un provvedimento che avrebbe dovuto essere semplice e lineare, comunque non voglio certo negare che esso contenga almeno qualche norma apprezzabile, che consente qualche speranza per il futuro e che giustifica in qualche modo la nostra astensione.

CONCETTO LO BELLO. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, a nome del gruppo democristiano io esprimo il più ampio apprezzamento per l'approdo che in questa occasione si raggiunge nella regolamentazione delle funzioni di una istituzione benemerita e sulle quali per lungo tempo si è sviluppato un dibattito dagli accenti a volte anche durissimi tra i rappresentanti dei corpi dei vigili urbani, le componenti sociali e gli amministratori comunali. Si perviene finalmente ad una regolamentazione organica dell'ordinamento della polizia municipale che era da tanto tempo invocato, ma credo che in questa occasione sia opportuno ricollegarsi al dibattito che ha generato tutta la questione e che trae origine dalla individuazione dello stato giuridico dei vigili urbani quando ancora la loro funzione, secondo l'orientamento dominante della giurisprudenza, era considerata in senso assai riduttivo. Nel febbraio 1958 il Consiglio di Stato affermava infatti che i vigili urbani esplicano mansioni di natura prettamente esecutiva e pertanto sono da classificare tra i salariati, e precisamente tra quelli cui viene abitualmente attribuita la qualifica di agenti (Guardie rurali e forestali, sorveglianti stradali, agenti addetti alla riscossione delle imposte di consumo, messi). Eravamo ancora nel 1958, ma la sentenza del Consiglio di Stato costituì, tuttavia, l'elemento determinante attorno al quale le amministrazioni locali svilupparono una loro azio-

ne foriera di buoni risultati, che portarono al riconoscimento delle mansioni esplicitate dai vigili, ai quali si cominciò via via ad attribuire la qualifica impiegatizia.

Questa prima conquista capovolse il paradigma del disconoscimento dei compiti più significativi loro affidati, si dischiusero così nuove prospettive e si posero i vigili nelle più adeguate condizioni di lavoro.

Non a caso ho voluto evocare questo riferimento storico perché esso mi sembra assai significativo per le implicanze che ne scaturirono. Il riconoscimento costituì di fatti una fase di rilancio e determinò una coscienza nuova non solo negli amministratori locali ma nella stessa categoria, che ambiva già allora ad una diversa dimensione civile e culturale di respiro assai ampio.

Si può dire, a questo punto, che il vigile urbano assume una dimensione sempre più dignitosa e prestigiosa, rivendica non solo e non tanto riconoscimenti di carattere economico, si proietta verso una professionalizzazione sempre più completa, esige dignità funzionale.

La problematica è talmente affascinante da trascinare gli operatori più avvertiti e poi via via tutti i vigili urbani d'Italia in un confronto dialettico sempre più serrato con amministratori, organizzazioni sindacali, regioni, Governo centrale e Parlamento. Affiorano naturalmente le incomprendimenti, si accusano i vigili di rivendicazioni corporativistiche, in sostanza si coglie l'aspetto che può sembrare il meno nobile delle istanze per farne un cavallo di battaglia delle posizioni contrastanti.

Si lascia intendere che le rivendicazioni della categoria si concentrino o, peggio ancora, si fermino ai problemi di carattere retributivo, anche perché l'atteggiamento delle amministrazioni comunali, degli organi di controllo e dei tribunali amministrativi regionali in materia di concessioni dell'indennità di istituto (la tanto *vexata quaestio*) costituisce una serie di contraddizioni.

Ma nel provvedimento che stiamo per votare, la polizia locale assume una fun-

zione ed un ruolo di importanza rilevante, come d'altra parte nel corso dei lunghissimi dibattiti si era chiesto, atteso il ventaglio delle responsabilità e dei compiti che non si fermano più alla tutela dei regolamenti comunali e delle ordinanze del sindaco, ma si estendono all'adempimento di nuove e sempre più vaste incombenze istituzionali.

Al vigile urbano è demandata la vigilanza sul buon andamento di una macchina amministrativa molto complessa, alla cui efficienza i cittadini si affidano a tutela delle norme che disciplinano la convivenza civile.

Se si considera poi che le trasformazioni spesso tumultuose della società impongono adeguati mezzi di prevenzione, molto più importanti di quelli repressivi, e tuttavia necessari, emerge il valore più significativo dei compiti demandati agli operatori di questo importante settore, peraltro esposti, oggi più di ieri, a rischi personali spesso pagati anche con la vita.

Questa in sintesi la nuova cultura civile della quale le forze politiche e i vigili urbani sono stati gli assertori più impegnati e sulla quale si riscontra oggi la convergente volontà politica tesa alle soluzioni, che trovano riscontro nella legge che stiamo per votare.

Questa la *ratio* dell'iniziativa parlamentare che trova oggi il suo approdo a conclusione di un dibattito ricco di incontri, di tante idee, ma anche di posizioni talvolta contrapposte, proiezione di una dialettica comunque utile alla soluzione del problema che ci sta innanzi.

Lo strumento legislativo corrisponde alla necessità di adeguare la normativa che disciplina la polizia locale alle esigenze che scaturiscono dal trasferimento di nuovi compiti dallo Stato ai comuni e alle regioni, in un quadro di riferimento che garantisca indirizzi univoci e validi per tutto il territorio.

Si individuano in questo quadro i soggetti e le autorità della polizia municipale, le norme di principio sui corpi e sui servizi, il loro ordinamento e i provvedimenti demandati all'adozione degli enti locali e delle regioni. Tra questi, in-

tendo sottolinearlo con vigore, assume particolare importanza l'istituzione di scuole e di corsi per l'avanzamento professionale degli operatori della polizia locale, come d'altra parte essi stessi hanno più volte richiesto.

Si individuano ancora le norme di principio sullo stato giuridico dei vigili, sulle loro funzioni istituzionali ed ausiliarie, e, finalmente, si risolve l'annosa questione dell'indennità, se pur parziale. Tutti avremmo voluto adeguare — caro onorevole Franchi — l'indennità nella misura del cento per cento, ma purtroppo abbiamo dei limiti che non è consentito poter travalicare. Tale indennità comunque viene adeguata ai livelli di quella goduta dal personale della polizia di Stato.

Ricca di questi contenuti, la proposta di legge che ci accingiamo a votare corrisponde alle aspettative e costituisce un riferimento importantissimo per l'organizzazione di un servizio che mette l'ente locale nelle condizioni di assolvere alle proprie incombenze in questo delicato settore dell'attività al servizio delle comunità locali.

Queste le considerazioni, signor presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, che mi inducono ad esprimere pieno assenso a nome del gruppo della democrazia cristiana, alla proposta di legge che ci accingiamo a votare.

ENRICO GUALANDI. A nome del gruppo comunista esprimo piena soddisfazione per la conclusione del dibattito sul provvedimento di legge oggi al nostro esame riconoscendo al sottosegretario di Stato, onorevole Ciaffi, il particolare merito di aver contribuito attivamente alla stesura del testo unificato e alla sua approvazione.

Desidero inoltre rilevare l'importanza del fatto che siano giunte in porto delle proposte di legge di iniziativa parlamentare: non è cosa che avviene frequentemente.

Il provvedimento che ci accingiamo a votare è una legge-quadro di applicazione dell'articolo 117 della Costituzione in ordine ai problemi della polizia locale, urbana e rurale.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 poneva, infatti, la necessità di trasferire alla polizia locale ed urbana alcune funzioni di polizia amministrativa in modo tale che detto personale possa venir chiamato ad esplicare funzioni sempre più delicate.

A questo proposito desidero rilevare che con la presente legge si affida alle regioni l'importante compito di istituire dei corsi di preparazione e formazione professionale. Pensate, onorevoli colleghi, che attualmente in Italia non esiste alcun genere di istituzione che permetta una formazione di questo tipo.

Crediamo che il provvedimento possa aprire una strada nuova ai comuni e alle regioni al fine di creare nuovi strumenti per una politica che porti la polizia municipale ad una più elevata qualificazione professionale e ad un più efficiente servizio, in una nuova dimensione regionale e nazionale.

Crediamo inoltre che in questo modo venga incoraggiato l'associazionismo permettendo una maggiore qualificazione degli operatori ed un loro sempre migliore utilizzo, non soltanto nelle realtà dei piccoli comuni in cui il vigile urbano deve fare di tutto, ma anche nelle grandi strutture amministrative.

Ecco perché crediamo possa ritenersi corretta la soluzione adottata per i problemi che si erano posti in sede di discussione dell'articolo 5 sull'indennità da corrispondere al personale dei corpi di polizia municipale impiegati in compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Si tratta di una soluzione positiva ed equilibrata che permette ad un tempo l'affermazione della qualità del servizio svolto da questi operatori, e al contempo viene chiarito il fatto che con questo provvedimento non viene istituito alcun nuovo corpo di polizia di Stato.

Il corpo di polizia municipale collaborerà, sotto la direzione del sindaco, con le forze della polizia di Stato mantenendo però la specifica competenza all'interno del territorio comunale o dei comuni associati, e conservando altresì i propri compiti istituzionali fino ad ora svolti.

Per queste ragioni il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento, auspicando che il Senato della Repubblica giunga al più presto all'approvazione della nuova normativa sull'ordinamento dei corpi di polizia municipale.

ALDO ANIASI. Esprimo la soddisfazione del gruppo socialista per l'approvazione di questo provvedimento; si tratta di una legge importante, giunta in porto grazie alla collaborazione ed all'impegno del sottosegretario di Stato per l'interno e di tutti i colleghi. Desidero sottolineare che finalmente sono stati stabiliti in maniera chiara i compiti della polizia locale ed è stata colmata una lacuna, derivante dal trasferimento dei poteri agli enti locali *ex decreto* del Presidente della Repubblica n. 616; alle leggi regionali sarà poi demandata l'ulteriore e più precisa definizione dei compiti della polizia, delle amministrazioni locali e dei sindaci.

Si tratta, a mio avviso, di una legge moderna che tiene conto dell'esigenza di migliorare la preparazione professionale dei vigili urbani. Permangono, però, alcune ombre, che nascono da una concezione un po' gerarchica e subalterna dei rapporti dei corpi di polizia con il ministro dell'interno e che solo con l'auspicata riforma delle autonomie locali potranno essere eliminate.

Per questi motivi annuncio il voto favorevole del gruppo socialista.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo la soddisfazione del Governo, unitamente ad un ringraziamento al relatore, la cui esperienza in materia è stata decisiva e preziosa per l'iter del provvedimento in questo ramo del Parlamento. Un ringraziamento va anche ai proponenti delle varie proposte di legge in materia, che hanno contribuito a focalizzare i punti principali di questa normativa, ormai indilazionabile per adeguare la nostra legislazione a quella europea; in tutti i paesi sono infatti riconosciute alla polizia locale funzioni non solo di tipo amministrativo, ma anche di collaborazione, in omaggio all'autonomia del-

le comunità locali, per l'interesse generale dello Stato.

Questa legge non sarebbe arrivata così celermente in porto se non si fossero realizzate larghissime convergenze, anche al di là della maggioranza governativa, segno che siamo di fronte ad un problema maturato nelle coscienze politiche: sono certo che ciò ci permetterà di bruciare le tappe anche nell'altro ramo del Parlamento, per dare a questo delicato settore della convivenza civile una regolamentazione organica e moderna.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Franco Franchi ed altri (304); Felisetti (336); Cerquetti ed altri (356); Balestracci ed altri (475); Aniasi ed altri (576) e Genova (846) *in un testo unificato e con il seguente titolo*: « Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale »:

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aniasi, Arbasino, Balestracci, Caprili, Colombini, Conti Pietro, Dignani Grimaldi, Filippini, Garavaglia, Gualandi, Levi Baldini, Memmi, Migliasso, Nenna D'Antonio, Petrocelli, Pillitteri, Piredda, Preti, Sarti Adolfo, Scaiola, Scaramucci Guaitini, Torrelli e Zolla.

Si è astenuto:

Franchi Franco.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2222).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ».

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole all'ulteriore *iter* del disegno di legge al nostro esame, mentre è stato espresso parere contrario sull'articolo 7 e sull'emendamento presentato all'articolo 13.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

(Fondo unico per lo spettacolo).

Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo.

L'onorevole Scaramucci Guaitini ha presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola: « musicali, » aggiungere: « di danza ».

PAOLO PILLITTERI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. A nome del Governo, mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Scaramucci Guaitini, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo).

Il Fondo unico per lo spettacolo è ripartito annualmente tra i diversi settori in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante.

La residua quota del Fondo è riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, in base alle proposte formulate dal Consiglio nazionale dello spettacolo, comunica, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, il piano di riparto della quota di cui al primo comma del presente articolo al Ministro del tesoro, che provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Analogamente si procede nel corso dell'esercizio finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al secondo comma.

In sede di prima attuazione della presente legge, la proposta di riparto è formulata direttamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma col seguente:

« Il fondo unico per lo spettacolo è ripartito triennialmente fra i diversi settori, in ragione di quote da fissare con decreto delegato del Governo in base alle nor-

me di riordinamento legislativo per ciascuno dei settori medesimi ».

ZOLLA, BALESTRACCI, SARTI ADOLFO.

Dopo le parole: « attività musicali, »
aggiungere: « e di danza ».

SCARAMUCCI GUAITINI.

All'ultimo comma, dopo le parole:
« presente legge, » *aggiungere:* « e fino alla costituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo ».

FILIPPINI, SCARAMUCCI GUAITINI.

GIANPAOLO PILLITTERI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento Zolla ed altri.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. I colleghi della democrazia cristiana mirano con il primo emendamento a sostituire il meccanismo della ripartizione previsto dal disegno di legge governativo; si tratta però di un principio sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. Non saremmo pertanto in grado di votare questo emendamento, essendo vincolante tale parere espresso dalla V Commissione.

Mi rivolgo pertanto alla cortesia ed alla sensibilità politica dei colleghi proponenti chiedendo loro se non ritengano opportuno — viste le difficoltà nella quale ci troviamo e visto che la Camera va incontro ad un periodo di sospensione dei lavori per le imminenti festività natalizie — affidare questo problema all'esame dell'altra Camera, su questo punto infatti, oggi come oggi, non siamo in grado di prendere alcuna deliberazione concreta e annulleremmo i due meccanismi senza averne un terzo a disposizione.

MICHELE ZOLLA. Vorrei rispettosamente fare osservare che con questo emendamento non andiamo ad incidere sulla disponibilità del Fondo unico. Intendevamo solo dire che è difficile stabilire delle quo-

te così precise prima ancora di avere le leggi di settore. Infatti, le esigenze che si possono determinare una volta emanate le leggi di settore potrebbero indurre a variare la percentuale qui indicata ed era quindi nostra intenzione riservare un potere discrezionale al Governo per evitare una successiva legge di modifica. Se però Governo e relatore ritengono che la strada da lei propositami, signor ministro, sia accettabile, noi siamo disposti a ritirare questo emendamento al primo comma dell'articolo 2.

Avevamo anche l'intenzione di presentare un emendamento aggiuntivo di un comma in cui si proponeva che, parlando di ripartizioni del Fondo unico per lo spettacolo, il ministro del turismo e dello spettacolo, in base alle proposte formulate dal Consiglio, comunicasse il piano di riparto della quota di cui al primo comma dello stesso articolo. Rimane quindi il problema di una programmazione che non è prevista nell'attuale testo dell'articolo 2 e che noi desidereremmo vedere affermata per il triennio, in modo da consentire al ministro di impostare una politica, appunto triennale, nel settore dello spettacolo. D'altra parte, poiché anche in questo caso si tratterebbe di complicare i meccanismi di spesa previsti dal ministro, con volontà di collaborazione rinunciavamo a presentare anche questo emendamento.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI. Non vi è più l'oggetto del contendere in quanto l'emendamento Zolla al primo comma è stato ritirato, tuttavia desidero esprimere un giudizio di merito rispetto al dibattito che si è svolto. Condivido le argomentazioni del ministro ed aggiungo che a sottolineare la necessità di un ritiro di quell'emendamento c'è il richiamo in esso contenuto alle norme di riordinamento dei settori che oggi ancora non vi sono, per cui si rinvia ad un tempo indefinito.

Come partito, poi, noi non siamo favorevoli ai decreti-delegati e preferiamo avere un quadro definitivo oggi, i cui eventuali elementi di rigidità potranno sem-

pre essere bilanciati da quel 14 per cento che rimane a disposizione del ministro per intervenire a favore dei settori in difficoltà.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'emendamento Scaramucci Guaitini al primo comma.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

GIANPAOLO PILLITTERI, *Relatore*. Anche il relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo ora all'emendamento Filippini e Scaramucci Guaitini.

GIANPAOLO PILLITTERI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole anche a questo emendamento.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Parere favorevole anche del Governo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Consiglio nazionale dello spettacolo).

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito il Consiglio nazionale dello spettacolo.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo o da persona dallo stesso delegata ed è composto da:

a) il Direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;

c) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;

d) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;

e) un rappresentante designato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;

f) un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali;

g) tre rappresentanti delle regioni;

h) un rappresentante dei comuni;

i) un rappresentante della SIAE - Società italiana degli autori ed editori;

l) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione Italiana;

m) un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

n) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della produzione cinematografica, teatrale e musicale;

o) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della distribuzione cinematografica, teatrale e musicale;

p) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dell'esercizio cinematografico, teatrale e musicale;

q) un rappresentante delle organizzazioni professionali delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

r) due rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

s) nove eminenti personalità della cultura nazionale.

Esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e dura in carica tre anni. I singoli membri possono essere riconfermati. Per ciascuno dei com-

ponenti è nominato un supplente; questi sostituisce, altresì, automaticamente il componente effettivo che cessa per qualsiasi causa dalla carica nel triennio sino alla nomina del nuovo titolare. La presenza del supplente nelle sedute del Consiglio nazionale dello spettacolo è equiparata, a tutti gli effetti, a quella del membro effettivo.

Le riunioni del Consiglio nazionale dello spettacolo sono validamente tenute quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

I componenti di cui alle lettere i), l), m) sono designati dai rispettivi enti. I componenti di cui alla lettera g) sono designati congiuntamente dalle regioni assicurando la rappresentanza rispettivamente delle regioni dell'Italia settentrionale, centrale, meridionale ed insulare. I componenti di cui alla lettera h) sono designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. I componenti di cui alle lettere n), o), p), q) ed r) sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera s) sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenute le designazioni previste al comma precedente, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede ad emanare, con riserva di successiva integrazione, il decreto di costituzione del Consiglio, purché le designazioni non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti da nominare.

Gli onorevoli Filippini e Scaramucci Guaitini hanno presentato i seguenti emendamenti:

Dopo le parole: « è istituito », *aggiungere le parole:* « entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge ».

Al sesto comma, sopprimere la lettera r).

Alla lettera g) del secondo comma, sostituire « tre » con « sei ».

Alla lettera h) del secondo comma, sostituire « un rappresentante » con « sei rappresentanti ».

Alla lettera q) del secondo comma, sostituire « un rappresentante » con « due rappresentanti ».

Alla lettera r) del secondo comma, sostituire « due » con « tre ».

Al quarto comma, dopo la parola: « ri-confermati », *aggiungere:* « per una sola volta ».

Gli onorevoli Zolla, Balestracci e Adolfo Sarti hanno presentato i seguenti emendamenti:

Alla lettera s) del secondo comma, ridurre da 9 a 3 le personalità della cultura nazionale dello spettacolo.

Sostituire le lettere l), m), n), con: « tre rappresentanti per ciascuna delle commissioni consultive nazionali previste dalle leggi di riforma settoriali ».

Sostituire nell'ambito del penultimo comma: « I componenti di cui alle lettere l), m) e n) sono nominati dalle rispettive commissioni consultive previste dalle leggi di settore, nell'ambito dei rappresentanti delle categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori ».

L'onorevole Franchi Franco ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, alla lettera r) sostituire la parola: « due » *con la parola:* « quattro ».

L'onorevole Zolla ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« Le riunioni del Consiglio nazionale dello spettacolo sono validamente tenute

quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti ed, in seconda convocazione, un terzo dei componenti medesimi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ».

Cominciamo con l'emendamento Filippini e Scaramucci Guaitini al primo comma.

GIANPAOLO PILLITTERI, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E approvato*).

Passiamo all'emendamento Filippini e Scaramucci Guaitini alla lettera r).

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi pare di capire l'obiettivo dell'emendamento, però occorre vedere come ritornano poi i lavoratori dello spettacolo.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI. Ci riferiamo al sesto comma, quando si vanno ad individuare le modalità con cui si effettuano le varie designazioni; proponiamo di sopprimere la lettera r) per salvaguardare l'autonomia sindacale, per fare in modo che le organizzazioni sindacali possano segnalare direttamente i nominativi, senza passare attraverso il lavoro di revisione del Ministero.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. I Ministeri si rivolgono sempre al Ministero del lavoro perché raccolga le terne e le comunichi, altrimenti non vi sarebbero più meccanismi legislativi per avere rappresentanza.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI. Allora bisogna cambiare il discorso.

MICHELE ZOLLA. È prassi consolidata che quando si parla di designazioni sia sottinteso che tali designazioni siano delle organizzazioni di categoria più rappresentative.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI. Si parla di componenti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni sindacali; allora non sono designati ma nominati su designazione delle organizzazioni sindacali.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Ma non è così!

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI. Ritiriamo l'emendamento al sesto comma. Abbiamo presentato però altri emendamenti a questo articolo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Zolla, Balestracci e Adolfo Sarti alla lettera s).

MICHELE ZOLLA. Desidero illustrare telegraficamente questo emendamento, devo dire preliminarmente che anche se gli emendamenti del gruppo democristiano sono firmati in maniera leggibile, non hanno molta fortuna rispetto ad altri firmati invece in maniera non sempre percepibile.

Non vogliamo limitare l'incidenza del mondo della cultura nel Consiglio nazionale dello spettacolo, ma ci pare che, essendo previsto, per tutta una serie di categorie, un rappresentante oppure tre rappresentanti, quindi nove eminenti personalità della cultura nazionale, mi sembra rappresenti una sproporzione rispetto ad altre categorie che pure hanno una loro ragione di presenza.

Quindi la proposta di riduzione deriva proprio da questo fatto, cioè che noi riteniamo, nella proporzione del Consiglio così come delineata, eccessivo il numero di nove. Vorremmo a questo punto sentire il parere del Governo circa l'emendamento.

GIOVANNA FILIPPINI. Non siamo d'accordo con questo emendamento perché riteniamo che, rispetto ai problemi che ci troviamo davanti, di difficoltà e di crisi generale di cui abbiamo già parlato, il fatto che abbiamo nove eminenti personalità della cultura nazionale sia un segnale importante nella direzione di utilizzare e di far pesare le competenze; voglio dire che è necessario far partecipare a questi organismi, a questo Consiglio, anche i rappresentanti reali, i protagonisti del mondo dello spettacolo.

Non ci pare una forzatura rispetto al fatto che poi ci sono tanti altri rappresentanti, se non vi è una forzatura è proprio sul fatto che si propongono nove eminenti personalità, per cui riteniamo che questo comma vada nella direzione di far sì che questo organismo esprima oggi delle competenze, dia un contributo affinché questi organismi alla fine non siano soltanto organismi burocratici complessi, ma organismi in cui i protagonisti del mondo dello spettacolo siano rappresentati, facendo sentire la loro voce.

NINO ALBERTO ARBASINO. Signor presidente, l'articolo 3 del disegno di legge n. 2222 prevede già un numero molto alto di componenti del Consiglio nazionale dello spettacolo. Propongo quindi una mediazione sul numero delle personalità della cultura nazionale che dovrebbero far parte di tale organo: il disegno di legge ne prevederebbe nove e la proposta che è stata avanzata in questa Commissione li vorrebbe ridurre a tre. Se vi è un accordo tra i gruppi, proporrei di ridurre a sei il numero di tali membri.

PRESIDENTE. L'onorevole Arbasino ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Zolla:

Alla lettera s) del secondo comma dell'articolo 3, sostituire la parola: « nove » con la parola: « sei ».

MICHELE ZOLLA. Sono d'accordo sulla riduzione a sei delle personalità della cultura nazionale.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo è d'accordo.

GIANPAOLO PILLITTERI, *Relatore*. Sono favorevole al subemendamento Arbasino.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Arbasino all'emendamento Zolla, favorevoli il relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Zolla con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Scaramucci Guaitini e Filippini alla lettera g) del secondo comma dell'articolo 3, con il quale si propone di elevare da tre a sei i rappresentanti delle regioni.

GIANPAOLO PILLITTERI, *Relatore*. A mio avviso sarebbero troppi sei rappresentanti delle regioni. Propongo tre membri per le regioni e tre per i comuni.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI. Gran parte delle attività svolte nel settore dello spettacolo sono realizzate dalle amministrazioni locali comunali e regionali. Nonostante la mancanza di una legge-quadro, anche le provincie stanno lavorando in questo senso. Per questo motivo mi pare eccessivo pensare ad una riduzione dei rappresentanti di queste realtà e vorremmo portare a sei il numero dei rappresentanti delle regioni. Si tratta di un numero minimo in quanto le regioni in Italia sono venti. Non vorrei che il nuovo Consiglio nazionale dello spettacolo diventi una rappresentanza di categorie e di corporazioni, la realtà delle autonomie locali è altra cosa. Per queste ragioni noi riteniamo indispensabile che vi siano sei rappresentanti delle regioni e sei rappresentanti dei comuni.

PRESIDENTE. Come presidente di questa Commissione non ho mai espresso la mia opinione, ma questa volta desi-

dero affermare che sono contrario ad un aumento del numero dei membri del Consiglio nazionale dello spettacolo.

GIANPAOLO PILLITTERI, *Relatore*. La mia proposta è quella di nominare tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è del medesimo avviso del relatore.

MICHELE ZOLLA. Credo che questo Consiglio nazionale dello spettacolo sia già sufficientemente rappresentativo di tutte le categorie. Se aumentassimo il numero dei componenti, andremmo verso una possibile diminuzione di efficienza, in quanto l'esperienza ha dimostrato che tanto più pletorico è un organo, tanto meno esso è funzionale.

GIOVANNA FILIPPINI. Sono convinta che sia necessaria la presenza di un rappresentante del Ministero degli affari esteri e di uno di quello del tesoro, perché quando si decide di costruire una politica dello spettacolo è necessario un coordinamento tra i vari dicasteri.

Esiste però una sproporzione tra i rappresentanti dei ministeri e quelli degli enti locali, che per i comuni mi sembra evidente. Per questa ragione non ritiriamo il nostro emendamento, ma siamo disponibili a mantenere nel numero di tre i rappresentanti delle regioni. Ritiriamo quindi l'emendamento alla lettera g), del secondo comma dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Onorevole Filippini, mantiene il suo emendamento alla lettera h) del secondo comma dell'articolo 3?

GIOVANNA FILIPPINI. Sì, lo manteniamo.

GIANPAOLO PILLITTERI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento alla lettera h) dell'articolo 3.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Scaramucci Guaitini e Filippini alla lettera h) dell'articolo 3, contrari relatore e Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento degli onorevoli Scaramucci Guaitini e Filippini alla lettera q) del secondo comma dell'articolo 3.

GIANPAOLO PILLITTERI, *Relatore*. Signor presidente, sono favorevole ad elevare da uno a due i rappresentanti delle organizzazioni professionali delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anch'io sono d'accordo nel portare a due i rappresentanti delle organizzazioni di cui alla lettera q), in quanto si tratta di due strutture differenti, spesso in contrasto tra loro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Scaramucci Guaitini e Filippini alla lettera q) del secondo comma dell'articolo 3, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Scaramucci Guaitini e Filippini ed all'emendamento Franchi Franco alla lettera r) dell'articolo 3.

GIANPAOLO PILLITTERI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Scaramucci Guaitini e Filippini e contrario all'emendamento Franchi Franco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Scaramucci Guaitini e Filippini, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi Franco, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Scaramucci Guaitini e Filippini al quarto comma dell'articolo 3.

GIANPAOLO PILLITTERI, *Relatore*. Sono favorevole.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Scaramucci Guaitini e Filippini, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Zolla al quinto comma dell'articolo 3.

GIANPAOLO PILLITTERI, *Relatore*. Sono favorevole.

LELIO LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Zolla, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti Zolla, Balestracci e Sarti Adolfo alle lettere l), m) ed n) dell'articolo 3.

MICHELE ZOLLA. Annuncio il ritiro di tali emendamenti presentati dai rappresentanti del gruppo democristiano. Debbo però aggiungere, signor presidente, che lei ha correttamente posto in votazione gli emendamenti secondo l'ordine di presentazione, se però la discussione di cui è composto l'articolo 3, non avremmo proposto la riduzione dei rappresentanti di alcune categorie quando in precedenza ne era stata aumentata la rappresentanza. Purtroppo il sistema di votazione non ci ha consentito di fare tempestivamente tale valutazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 20,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO